

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.S.D. REAL INSUBRIA CALCIO GS 74 AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. AL CALCIATORE PIANTELLA LUCA** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 06/D del 14.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Insubria Calcio GS 74 di Gazzata Schianno (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL’A.S.D. REAL INSUBRIA CALCIO GS 74 AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. AL CALCIATORE GUIDALI MARCO** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 06/D del 14.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Insubria Calcio GS 74 di Gazzata Schianno (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DATATO 4.1.2010, DEPOSITATO PRESSO LA L.I.C.P., DAL CALCIATORE DI STANI FILIPPO IN DATA 1.3.2010** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 04/D del 27.7.2010)

La C.G.F. rinvia su istanza di parte il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de’ Tirreni (Salerno).

**4) RICORSO DEL C.S. BOSA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI ANGELO LUCA** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal C.S. Bosa di Bosa (Oristano) annulla l'impugnata delibera ripristinando il tesseramento del calciatore Luca Di Angelo in favore della società C.S. Bosa.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 10.3.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE SANTARELLI GIORGIO IN DATA 3.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 5.5.2010** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DATATO 1.4.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE MAIORANO STEFANO IN DATA 12.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 15.5.2010** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DATATO 23.3.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE RUSSO FRANCESCO IN DATA 12.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 15.5.2010** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.C. INSUBRIA A.S.D. AVVERSO L'ORDINANZA ISTRUTTORIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE EMESSA A SEGUITO DI RECLAMO DEL CALCIATORE COMI ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D.** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010 – Delibera della Corte di Giustizia Federale - Com. Uff. n. 117/CGF del 13.12.2010 )

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla S.C. Insubria A.S.D. di Gerenzano (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## ORDINANZA

**8) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S., S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE LANGELLA PAOLO LA SOMMA DI € 14.910,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE** (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 58 del 28.9.2009 – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)

La C.G.F. su congiunta istanza delle parti, ritenuto che non si è perfezionata la notifica e che il resistente ne ha avuto conoscenza solo informale, concede termine di giorni 10 a quest'ultimo per la costituzione in giudizio, dando atto che in data odierna sono stati al medesimo consegnati a mano il ricorso e i relativi atti.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 12 gennaio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete